

REGISTRATO A NAPOLI - UFFICIO DEL

11/3/05

AL N.

2236

Il Dirigente del Settore

REP.

13667

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilacinque, il giorno tre del mese di marzo, nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla via S. Lucia n. 81, innanzi a me avv. Gianfranco Magaldi, nato a Napoli il 3 giugno 1946 e domiciliato per la carica presso la sede della Regione in Napoli alla via S. Lucia n. 81, Dirigente del Settore "Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti" dell'Area Generale di Coordinamento "Affari Generali della Giunta", nella qualità di Ufficiale Rogante delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania in assenza del Dirigente del Settore "Attività di Assistenza alle sedute della Giunta, Comitati dipartimentali" nonché Coordinatore della medesima Area di Coordinamento, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale del 15 gennaio 2003 n. 2, a norma dell'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti di comune accordo e con il mio assenso rinunciato giusta facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della Legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89, si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, c.f. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Presidente On. Antonio Bassolino, nato ad Afragola (Na) il 20 marzo 1947 e domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli alla via S. Lucia n. 81,
- 2) la SCABEC S.r.l. (Società Campana per i Beni Culturali), c.f. n.



2

04476151214 di seguito, nell'articolato, denominata *Società*, rappresentata dall'Amministratore unico, nominato con D.P.G.R.C. del 5/5/2003 n. 289, Dott. Alessandro Porzio, nato a Lucera (Fg) il 15 dicembre 1969 e domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Napoli alla via S. Lucia n. 81.

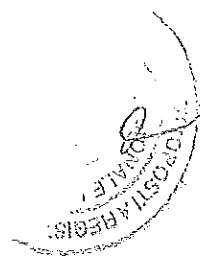
Verificata la regolarità della certificazione della C.C.I.A.A. di Napoli del 22/2/2005 nella cui Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese la SCABEC S.r.l. risulta iscritta al n. e c.f. 04476151214 e R.E.A. n. 695819, certificazione integrata dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252 in esecuzione dell'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575 e succ. mod. e integ.

Verificato che la SCABEC S.r.l. è esonerata dalla richiesta di informativa antimafia ex art. 1 co. 2 lett. "b" del D.P.R. 3/6/1998 n. 252, in quanto la stessa è direttamente controllata dalla Regione che ne è il socio unico.

Dopo tali verifiche effettuate da me Ufficiale Rogante, detti parenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:

- che la Regione, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali ed ai sensi dell'art. 117 Cost., così come novellato dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, ha il compito di valorizzare i beni culturali ed ambientali e di promuovere ed organizzare le attività culturali;
- che la Regione, con delibere di G.R. del 20/12/2002 n. 6265, del 14/2/2003 n. 623 e del 28/3/2003 n. 1263, ha previsto la costituzione di una società di capitali per la gestione dei beni e delle attività culturali presenti nel territorio regionale;
- che, pertanto, con atto in data 7/5/2003, rep. 23851, avanti al Dott. Pier-

[Handwritten signature: Alessandro Porzio]
[Handwritten signature: Alessandro Porzio]



3



paolo Zarrilli, coadiutore (ex provvedimento del Consiglio Notarile del 7/4/2003) del Dott. Enrico Santangelo, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, veniva costituita una società unipersonale a responsabilità limitata con denominazione SCABEC S.r.l. con capitale sociale sottoscritto per intero dalla Regione;

- che, giusta la già richiamata delibera di G.R. del 14/2/2003 n. 623, veniva dato mandato al Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici ed Ambientali e Culturali della Regione Campania affinché, previo espletamento della procedura di evidenza pubblica necessaria per l'individuazione dei soci privati, cui riservare un numero di azioni ordinarie corrispondente al 49% del capitale sociale, procedesse alla trasformazione della SCABEC S.r.l. in società per azioni, con contestuale aumento del capitale sociale fino a € 1.000.000,00 (un milione/00 di euro);

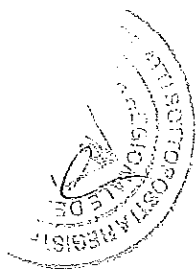
che, a seguito di delibera di G.R. del 22/10/2004 n. 1956, la SCABEC S.r.l., previa delibera assembleare dell'8/11/2004, procedeva all'adeguamento delle proprie norme statutarie alle nuove disposizioni in materia di società commerciali (D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, di riforma organica della disciplina delle Società di capitali e Società cooperative in attuazione della L. 3/10/2001 n. 366) nonché all'allineamento delle stesse alle indicazioni della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di affidamenti diretti;

- che, pertanto, la Regione esercita sugli organi e sulle attività della SCABEC S.r.l. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- che, ai sensi dell'art. IV dello Statuto della SCABEC S.r.l., la società ha lo scopo di "valorizzare il sistema dei Beni e delle Attività Culturali quale fattore dello sviluppo della Regione Campania" e svolge "la quasi totalità

Handwritten signature: Annunziata Di C...

Handwritten signature: ...



4



delle attività sociali in favore della Regione Campania, ovvero a favore di beni o società di proprietà della Regione Campania o da essa controllate”;

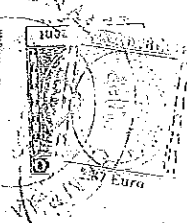
- che la Regione, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia, intende affidare alla SCABEC S.r.l. la gestione di attività finalizzate alla valorizzazione ed al miglioramento delle condizioni di fruizione dei beni e delle attività culturali presenti nel territorio, di pertinenza regionale o che alla Regione siano trasferiti dallo Stato o dagli Enti locali mediante appositi accordi da stipularsi ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;

- che, all'uopo, la Regione, sulla base dei dati in suo possesso relativi alla gestione dei beni e delle attività culturali nell'ultimo quadriennio, intende, compatibilmente con le risorse del bilancio regionale, sostenere l'attività della SCABEC S.r.l. e, pertanto, finanziare la gestione dei servizi e degli interventi contemplati nella presente contratto fino al concorrere di un importo massimo di 15.000.000,00 (15 milioni/00 di euro) in ragione di anno;

- che l'art. 115 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 (Nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio), nel promuovere forme di gestione indiretta delle attività di valorizzazione di beni culturali, prescrive altresì che il rapporto tra l'Ente titolare delle attività ed il soggetto affidatario sia regolato con apposito contratto di servizio, nel quale siano specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti, nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attività stessa;

- che, pertanto, occorre definire il quadro generale dei reciproci diritti ed obblighi, da integrarsi con futuri, appositi contratti integrativi, con i quali saranno disciplinati, tra l'altro, le modalità ed i relativi corrispettivi dovuti per l'esecuzione dei servizi e degli interventi;

Amministratore Delegato
Scabec S.r.l.



- che giusta delibera di G.R. del 22/12/2004 n. 2387 è stato approvato il presente schema di Contratto di Servizio Quadro.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

PREMESSE

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché la documentazione ivi elencata, documentazione che, per richiesta espressa degli stessi contraenti, questi vengono dispensati dall'accludere al presente contratto.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

La Regione affida alla Società la gestione di servizi e di interventi finalizzati alla valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali di pertinenza regionale o di pertinenza degli enti partecipati dalla Regione, ovvero la cui gestione sia trasferita alla Regione dallo Stato o dagli Enti locali mediante appositi accordi.

La Società dovrà operare con l'obiettivo di garantire la fruizione pubblica dei Beni Culturali, migliorando la qualità e la quantità dei servizi offerti alla collettività.

La Società, in particolare, avrà il compito di svolgere le seguenti attività:

- gestire direttamente i Beni e le Attività Culturali così come individuati dal D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;
- progettare e realizzare piani di promozione integrati e complessi per la

Handwritten signatures and stamps on the right margin.



fruizione dei Beni e delle Attività Culturali ;

- organizzare mostre ed altri eventi culturali di ampio respiro;
- promuovere spettacoli ed eventi turistici collegati alla fruizione dei Beni Culturali;
- promuovere a livello locale opportunità di creazione di impresa nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali;
- promuovere a livello regionale un sistema catalografico integrato, individuando anche possibilità di sviluppo nella modellistica e di ritorni commerciali;
- svolgere, all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali ed in relazione alla valorizzazione di centri storici, complessi monumentali, parchi di interesse archeologico od ambientale e simili, azioni per il recupero, la ristrutturazione, la riconversione e la rivendita di attività immobiliari, anche mediante lo strumento della finanza di progetto;
- svolgere attività di informazione, addestramento e formazione professionale nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali;
- effettuare studi e ricerche sulla situazione esistente e sul potenziale economico della filiera dei Beni e delle Attività Culturali, individuando i fattori critici di successo e gli eventuali ostacoli allo sviluppo, nel contesto regionale, nazionale ed internazionale;
- effettuare studi su consistenza e tipologia delle professionalità necessarie allo sviluppo del settore dei Beni e delle Attività Culturali;
- erogare servizi di supporto ad iniziative nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali promosse da altri operatori;
- gestire per conto della Regione fondi finalizzati ad interventi nella filiera

Handwritten signature: Annunzio Spadaro

2
10/04/2010

7



dei Beni e delle Attività Culturali istituiti con legge regionale, nazionale, o provenienti dall'Unione Europea;

- progettare e mettere in atto strumenti, anche innovativi, in tutte le aree di impresa con particolare riguardo alle tematiche del personale, dei diritti d'autore e di immagine e dell'informatica funzionale ai Beni ed Attività Culturali;

- monitorare sistematicamente le opportunità di accesso a fondi ed agevolazioni finanziarie;

- svolgere, anche attraverso accordi di natura commerciale, attività di progettazione, prototipazione, sviluppo ed applicazione delle tecnologie informatiche alla filiera dei Beni e delle Attività Culturali;

- promuovere e sviluppare, all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali, accordi, consorzi e convenzioni con Enti locali, altri soggetti pubblici e privati, imprese o investitori sia nazionali che internazionali;

- effettuare ricerca di sponsor per cofinanziare iniziative, eventi, progetti inerenti i Beni e le Attività Culturali in ambito regionale

- realizzare servizi di catering, pulizia e vigilanza per la gestione dei beni e delle attività culturali;

- diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti;

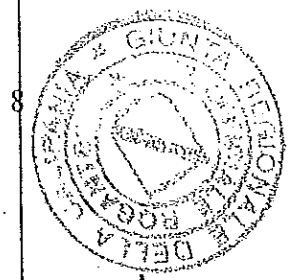
- provvedere, sulla scorta di appositi atti di assegnazione, all'esercizio di altre attività all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali.

ART. 3

DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI

Sono ricomprese nella gestione dei beni culturali le seguenti attività:

2



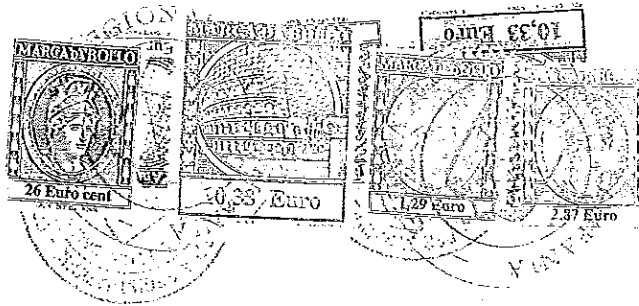
- a) la gestione dei servizi di accoglienza e biglietteria;
- b) la gestione dei servizi di caffetteria e ristorazione;
- c) la custodia, la sorveglianza ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei siti;
- d) la pulizia dei siti e la manutenzione del verde;
- e) la gestione dello sviluppo delle raccolte museali;
- f) la gestione dei punti vendita (bookshop) di cataloghi e sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di ogni materiale informativo, nonché delle riproduzioni di beni culturali;
- g) l'organizzazione e la realizzazione di mostre e manifestazioni culturali;
- h) la promozione e la pubblicità relativa ai beni ed alle attività culturali;
- i) la gestione delle utenze;
- j) l'organizzazione e gestione del personale;
- k) il sistema di controllo di gestione revisionale e consuntivo degli affidamenti;
- l) la valutazione della fattibilità economico-finanziaria degli affidamenti a supporto della definizione e della scelta delle politiche tariffarie;
- m) la realizzazione di nuove opere, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e degli impianti;
- n) la gestione del portale telematico dei Beni e delle Attività Culturali della Regione.

ART. 4

DURATA

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione, avrà durata fino al 31 dicembre 2014 e non è tacitamente rinnovabile.

Handwritten signature and stamp of the Giunta Regionale della Campania.



Entro tre mesi dalla scadenza contrattuale, la Regione accerterà la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto ed, ove verificata detta sussistenza, comunicherà alla Società la volontà di procedere al detto rinnovo.

In caso di mancato rinnovo la Società si obbliga a cessare la gestione dei servizi e degli interventi.

La Società, in caso di mancato rinnovo, si obbliga a rimettere a disposizione della Regione i siti alla stessa affidati entro dieci giorni dalla scadenza contrattuale, ovvero nel termine indicato nel provvedimento di revoca di cui al successivo art. 17, senza che la Regione sia tenuta ad alcun onere, ovvero a corrispondere alcunché a qualsiasi titolo dovuto.

In caso di inosservanza dei termini di cui al precedente comma, la Regione provvederà d'ufficio a liberare da persone e cose i siti affidati per l'espletamento dei servizi e degli interventi di cui agli artt. 2 e 3, con spese a carico della Società.

ART. 5

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI

L'affidamento alla Società dei servizi e degli interventi di cui agli artt. 2 e 3 avverrà, nel quadro disegnato dal presente contratto, previa stipula di appositi contratti integrativi.

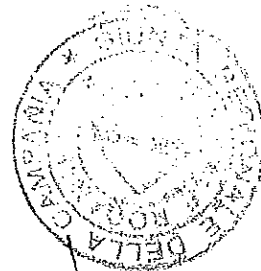
La Società si obbliga a presentare alla Regione un progetto esecutivo per la gestione del servizio e/o per l'esecuzione dell'intervento, nel quale saranno, tra l'altro, individuati:

- tipologia del servizio e/o dell'intervento ed obiettivi da conseguire;
- modalità di esecuzione del servizio e/o dell'intervento;

Handwritten signatures and stamps on the right margin.

Handwritten mark

10



- c) costi unitari e complessivi del servizio e/o dell'intervento;
 - d) risorse umane e materiali impiegate per l'esecuzione del servizio e/o dell'intervento;
 - e) standard qualitativi, quantitativi ed economici cui attenersi nell'esecuzione del servizio e/o dell'intervento sulla base dei parametri determinati dalla Regione;
 - f) modalità di esercizio delle attività di monitoraggio sull'esecuzione del servizio o dell'intervento.
- La Regione approverà il progetto esecutivo unitamente allo schema di contratto integrativo, impegnando le risorse all'uopo destinate nei limiti di cui al successivo art. 10.

Handwritten signature: Giuseppe C...

Handwritten signature: ...

ART. 6

GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI

- La Società si obbliga a gestire i servizi e gli interventi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa generale e di settore.
- La Società si obbliga a gestire i servizi e gli interventi affidati con proprio personale dipendente e con proprie strutture.
- La Società, quale stazione appaltante, può procedere all'affidamento dei servizi e degli interventi oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa vigente interna e comunitaria, salva comunque la responsabilità in capo alla Società.
- La Società ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati mediante appositi contratti integrativi del presente atto, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione

dei servizi e degli interventi. Resta inteso che la Società è l'unica responsabile nei confronti della Regione, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi ed interventi.

ART. 7

ESCLUSIVITÀ DEL SERVIZIO

Per tutta la sua durata, il presente contratto conferisce alla Società il diritto esclusivo di esercitare i servizi e gli interventi di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

ART. 8

OBBLIGHI DELLA REGIONE

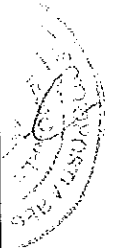
La Regione si impegna nei confronti della Società ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. La Regione, nell'ambito del proprio ruolo di coordinamento e di indirizzo, eserciterà le seguenti funzioni:

- definizione, previa apposita richiesta scritta, delle priorità su cui focalizzare le principali fasi di esecuzione delle attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3 del presente contratto;
- identificazione dei principali ambiti o siti su cui concentrare le attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ;
- monitoraggio e controllo tra l'esecuzione del servizio affidato e gli obiettivi e gli standard cui attenersi ai sensi del precedente art. 5;
- supporto attraverso i propri database normativi e documentali.

ART. 9

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

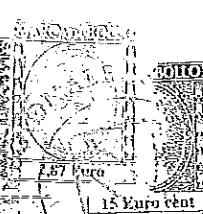
La Società, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga:



- a garantire che la gestione dei beni e delle attività culturali avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità dei servizi offerti e della valorizzazione dei beni culturali;
- a garantire che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici secondo i parametri determinati dalla Regione;
- a custodire e mantenere tutti i siti, gli impianti, le strutture e le relative pertinenze, in stato di perfetta efficienza ed idoneità all'uso da parte dei visitatori;
- a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza;
- a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;
- a garantire che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi e degli interventi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- a garantire la totale estraneità della Regione da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Società ed il personale utilizzato o tra la Società e terzi;

Handwritten signature: Annunzio...

Handwritten signature: ...



13



- a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto, con particolare riguardo agli standard che verranno di seguito definiti nei contratti integrativi del presente contratto;

- ad assumere ogni onere e spesa relativi alle utenze e a quant'altro connesso allo svolgimento dei servizi e degli interventi.

ART. 10

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ

La Regione, in ragione delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto e compatibilmente con le risorse del bilancio regionale relative agli esercizi finanziari annuali, destinerà alla realizzazione delle predette attività, durante il periodo di vigenza del presente contratto, un importo annuale non superiore a € 15.000.000,00 (15 milioni/00 di euro), da reperirsi nello ambito delle Unità Previsionali di Base cui afferiscono le singole attività previste dai succitati artt. 2 e 3. Tale importo potrà essere, dopo i primi due anni di attività, revisionato in ragione delle specifiche attività previste con i singoli contratti integrativi.

ART. 11

BENI IMMOBILI, BENI MOBILI ED IMPIANTI

I beni immobili, i beni mobili e gli impianti connessi costituenti il patrimonio dei Beni Culturali di pertinenza regionale o di pertinenza degli enti partecipati dalla Regione, ovvero la cui gestione sia trasferita alla stessa Regione dallo Stato o dagli Enti Locali mediante appositi accordi, vengono affidati dalla Regione alla Società per la gestione dei relativi servizi ed interventi.

I beni immobili, i beni mobili e gli impianti sono specificamente individuati mediante apposito inventario da redigersi al momento della loro consegna. Eventuali errori o inesattezze nella loro individuazione ovvero nei dati ad essi riferiti, potranno essere fatti rilevare da entrambe le parti entro sessanta giorni dalla data di consegna.

La Società, all'inizio ed al termine dell'affidamento, provvederà, a proprie cure e spese, a volturare tutte le utenze relative agli impianti in esercizio.

Alla scadenza contrattuale la Società non avrà diritto a percepire dalla Regione alcun compenso o rimborso per le opere migliorative eseguite sui beni immobili, sui beni mobili e sugli impianti che resteranno di pertinenza regionale.

ART. 12

REALIZZAZIONE NUOVE OPERE, MANUTENZIONE DI BENI ED IMPIANTI

La Società si obbliga a progettare e realizzare le opere che si renderanno necessarie per il corretto svolgimento del servizio nel pieno rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 22/1/2004 n. 42 ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ad evidenza pubblica.

Tali interventi dovranno essere autorizzati dalla Regione ed, ove necessario, sottoposti al parere preventivo delle Soprintendenze competenti e dovranno essere coerenti con quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

Tra le attività di manutenzione affidate alla Società si individuano le seguenti tipologie:

- manutenzione ordinaria, intendendosi per tale tutti gli interventi che servono per mantenere i beni e gli impianti esistenti nel corretto stato di deco-

ro, efficienza e funzionalità;

- manutenzione straordinaria nei limiti degli importi destinati ai sensi del precedente art. 10, intendendosi per tale gli interventi di recupero, consolidamento, ristrutturazione del patrimonio immobiliare all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali.

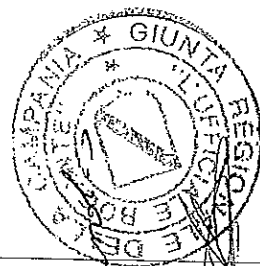
ART. 13

RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura alla Regione o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), la Società ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e risarcitori. In ogni caso la Società è tenuta a dare tempestiva comunicazione alla Regione di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e degli interventi di cui al presente contratto.

Le parti si danno atto che, al momento della stipula del contratto, la Società ha prestato una polizza assicurativa dell'importo di € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila/00) per ogni sinistro, mediante polizza assicurativa accesa presso la Fondiaria SAI S.p.A. con sede in Firenze, Ag. sita in Napoli al Centro Direzionale Is. E/7, in data 9/2/2005, n. 12.718119.67.

Tale polizza è atta a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) ed alla Regione, nonché per i danni alle



opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi o lavori per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie assicurative stipulate dalla Regione.

La Società sarà ritenuta unica e diretta responsabile nei confronti della Regione e dei terzi per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo, senza alcuna possibilità di chiamare in causa per il risarcimento, nel rapporto con la Regione e con i terzi danneggiati, eventuali soggetti estranei al presente contratto.

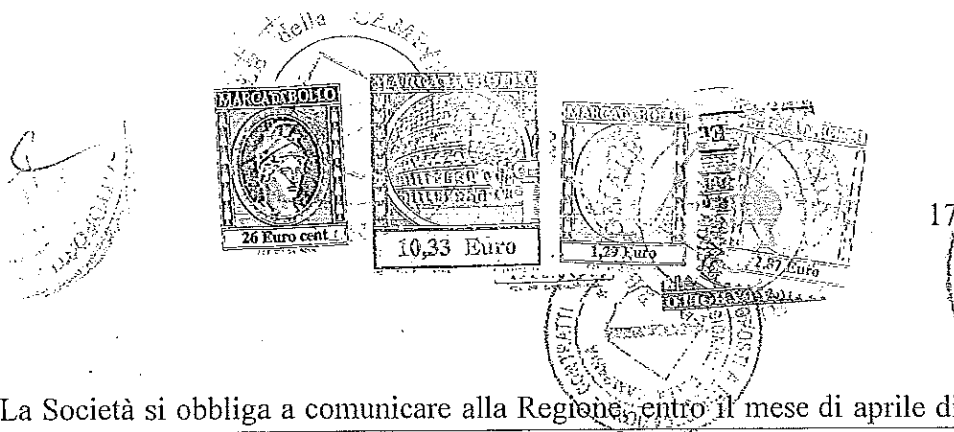
La Società non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla Società, imputabili alla Regione nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

ART. 14

CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI

La Regione si riserva il diritto di controllare, attraverso il Dirigente del Settore competente, in qualità di Supervisore, che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed in particolare degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici dalla stessa definiti nei contratti integrativi del presente atto.

Al fine di consentire alla Regione di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire al Supervisore tutte le informazioni dallo stesso richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.



17

La Società si obbliga a comunicare alla Regione, entro il mese di aprile di ogni anno:

- i dati relativi all'esercizio precedente concernenti il livello di servizio offerto, misurato attraverso idonei indicatori di prestazione, preventivamente concordati nei singoli contratti integrativi;
- i dati tipici della gestione, relativi all'esercizio precedente, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
 - a) andamento della vendita dei biglietti e dati relativi al numero di visitatori registrati, secondo idonee divisioni per tipologia;
 - b) numero di operatori utilizzati, secondo idonee suddivisioni per categoria;
 - c) numero di ore di servizio;
 - d) rilevazioni statistiche in ordine al livello di soddisfazione del mercato;
 - e) una relazione nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti, ai servizi, agli interventi ed ai tempi di realizzazione degli stessi.

La Società dovrà comunicare alla Regione, per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza, ogni elemento utile a garantire la piena osservanza del presente contratto.

La Società si obbliga ad adottare un sistema di qualità aziendale certificato, relativo ai servizi oggetto di affidamento, entro un triennio dalla data di stipula del presente contratto.

ART. 15

CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI, PENALI

Qualora la Società si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti

Handwritten signatures and stamps on the right margin.

con il presente atto, la Regione, tramite il Settore Tutela Beni Paesaggistici Ambientali e Culturali, dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.

La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

Entro il termine indicato, la Società potrà presentare le proprie deduzioni al Settore Tutela Beni Paesaggistici Ambientali e Culturali sito in Napoli al Centro Direzionale Is. A/6 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o provvedere all'adempimento dandone comunicazione scritta a detto Settore.

Con i singoli contratti integrativi, la Regione definirà fattispecie di inadempimento che, pur non dando luogo alla risoluzione del contratto, comportino a carico della Società il pagamento di penali in misura prestabilita e commisurata all'entità della violazione.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per la Regione di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà secondo la disciplina civilistica. La Società dovrà provvedere al pagamento delle penali entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

La Società, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contenute nel presente contratto, presenterà, prima dell'avvio del servizio, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta dell'importo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Tale fideiussione dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e periodicamente adeguata in proporzione



alla consistenza degli affidamenti e, comunque, in misura non superiore al 3% (tre per cento) degli importi affidati.

La Regione potrà escutere totalmente o parzialmente la garanzia anche a copertura delle penali comminate ai sensi dei precedenti commi. La Società si obbliga a ricostituire l'intero ammontare entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto. In tale caso la Regione provvederà a diffidare la Società per la reintegra della cauzione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione della diffida, il contratto si intenderà risolto.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi :

- a) qualora la società venga dichiarata in stato di fallimento, posta in liquidazione o venga sottoposta ad altra procedura concorsuale, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale per il venir meno delle garanzie e delle condizioni di stabilità originarie;
- b) per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili alla Società, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi e degli interventi puntualmente descritti nei singoli contratti integrativi;
- c) per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge o del presente contratto o dei singoli contratti integrativi, imputabili a dolo o colpa grave della Società;

d) per cessione del contratto o dei singoli contratti integrativi da parte della Società;

e) per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia fideiussoria.

ART. 17

REVOCA DELL'AFFIDAMENTO

La Regione può esercitare il potere di revoca dell'affidamento alla Società per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la prosecuzione del rapporto.

ART. 18

REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ALLA SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO

In caso di mancato rinnovo del contratto, allo scadere del termine contrattuale, o in qualsiasi altro caso di interruzione anticipata dello stesso, non potrà essere posta a carico della Regione la prosecuzione del rapporto di lavoro o di incarico con il personale dipendente della Società o di eventuali terzi gestori.

ART. 19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

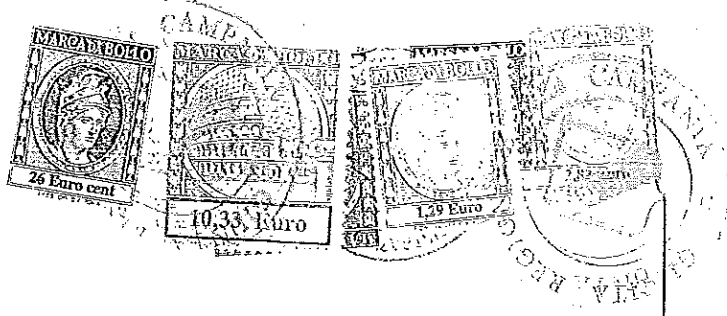
Qualora non si riesca a provvedere alla voltura dei contratti d'utenza (ad esempio luce, acqua, gas) al momento del passaggio della gestione e le spese di dette utenze siano ancora sostenute dalla Regione, la Società si obbliga a rimborsare la Regione fino alla avvenuta volturazione.

ART. 20

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di bolli e di registrazione del contratto o comunque connesse allo stesso sono a carico della Società.





Io Ufficiale Rogante dichiaro che questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di ventuno pagine in bollo, di cui venti interamente occupate e l'ultima soltanto per sei righe, e viene da me letto ai comparenti i quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, espressamente lo approvano ed, unitamente a me, lo sottoscrivono nell'ultima pagina apponendo le prescritte firme marginali sulle restanti.

Flaminio... *Giuseppe...*
...

